



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: NUOVI INTERVENTI STRADALI E PROGETTAZIONE

CLASSIFICA 008.002.010 FASCICOLO 000112/2016

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEI VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI COMPORTAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 142, 148 E 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285.

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

PREMESSO che:

- a seguito di rilevamenti effettuati mediante l'utilizzazione di dispositivi controllo del traffico, appositamente installati su strade di proprietà provinciale e finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la Provincia ha accertato le violazioni di cui ai verbali indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- i suddetti verbali, recanti gli estremi precisi e dettagliati delle violazioni accertate, sono stati notificati, entro i termini di legge, ai trasgressori e, nei casi previsti, ai soggetti obbligati in solido;

CONSIDERATO che:

- i rilevamenti e i conseguenti accertamenti delle violazioni di cui in premessa sono stati effettuati, nell'ambito dell'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade, da personale indicato dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 ovvero da personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Provincia, in tal senso abilitato mediante

- superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- con nota in data 30 novembre 2016, acquisita agli atti della Provincia con il numero di protocollo 2016/78051 del 1° dicembre 2016, avente ad oggetto *“Utilizzo autovelox lungo la SP 6 e la SP 42”*, la Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato alla Provincia di avere effettuato taluni approfondimenti al fine di corrispondere all'esigenza di verificare le condizioni per l'uso dei predetti dispositivi di controllo;
 - in particolare, ha costituito oggetto di specifica disamina da parte della Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo *“la fattispecie concernente l'individuazione dei soggetti legittimati all'utilizzo, da remoto, delle apparecchiature per la rilevazione della velocità”*;
 - con la suddetta nota in data 30 novembre 2016 la Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo ha, pertanto, comunicato alla Provincia l'esito dei suddetti approfondimenti facendo presente che *“In tal senso, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza -, interessato sul punto e a supporto delle valutazioni già espresse da quest'Ufficio, ha precisato che “il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità costituisce, ai sensi dell'art. 11, comma 1, CdS un servizio di polizia stradale ... e, in quanto tale, può essere espletato da tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3, CdS”*”;
 - come evidenziato nella stessa nota in data 30 novembre 2016, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza ha, tuttavia, altresì fatto presente che *“Per specificare l'ambito ed i limiti delle attività di tali organi l'art. 4, comma 1, della legge 168/2002, ha introdotto una significativa distinzione tra i soggetti cui spetta l'espletamento di tali servizi, prevedendo che l'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo a distanza, cioè i dispositivi idonei a funzionare senza la presenza dell'operatore di polizia, spetti ai soli organi di polizia stradale indicati nel comma 1 dell'art. 12 CdS”* mentre *“Per i rimanenti organi di polizia stradale, richiamati ai commi 2 e 3 dell'art. 12 CdS, resta salva la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo finalizzati all'accertamento diretto delle violazioni, cioè dispositivi il cui impiego avviene con la presenza e sotto il diretto controllo degli operatori di polizia stradale che devono procedere, quando ciò sia possibile, alla contestazione immediata dell'infrazione”*;

DATO ATTO che:

- la Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza hanno, pertanto, comunicato alla Provincia di avere ravvisato l'illegittimità degli accertamenti di cui in premessa, in quanto effettuati da soggetti non legittimati all'utilizzo, da remoto, delle apparecchiature per la rilevazione della velocità;
- con la richiamata nota in data 30 novembre 2016, acquisita agli atti della Provincia con il numero di protocollo 2016/78051 del 1° dicembre 2016, la Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo ha, peraltro, al contempo precisato che, per le determinazioni di competenza inerenti l'insorgenza del contenzioso, si conformerà alle indicazioni sopra citate;

RITENUTO che:

- la disciplina sopra richiamata non è di agevole interpretazione in ragione del non chiaro tenore letterale delle norme che si prestano a molteplici interpretazioni e dell'assenza di circolari in materia;
-

- l'interpretazione della disciplina fatta propria dalla Prefettura di Savona ha richiesto approfondimenti e la richiesta di parere al Ministero dell'Interno;
-
- la Provincia di Savona intende adeguarsi a tale interpretazione della disciplina e disporre l'annullamento in autotutela dei verbali indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto viziati da errore insanabile;
- sussiste l'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela, in ragione della necessità di seguire un conforme orientamento con la Prefettura di Savona, evitando il futuro contenzioso con i trasgressori e porre termine a quello già pendente;

VISTI:

- l'articolo 107, D. Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento;

Esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

- per le motivazioni di cui sopra, l'annullamento in autotutela dei verbali indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

DISPONE

- la notificazione di copia del presente atto ai soggetti che nei suddetti verbali sono indicati quali trasgressori e, nei casi previsti, quali obbligati in solido.
- di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi;

DÀ ATTO che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa.